



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

OGGETTO: approvazione di convenzioni per attività di tirocinio nell'ambito della formazione per Infermieri di Famiglia e Comunità.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 06 OTT. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha registrato contabilmente che, il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- il DL n. 34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che all'art. 1, comma 5, prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia e di comunità al fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale, nonché tutti i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- la DGR di Regione Lombardia n. 3377 del 14.07.2020 "*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*" nonché le successive "*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, che hanno delineato i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- la DGR di Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 "*Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 di 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*" che, in costanza di emergenza Covid-19, ha previsto un piano di potenziamento della rete di assistenza territoriale, anche attraverso la figura degli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC), per il cui inserimento nel nuovo modello organizzativo, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un corso di formazione volto a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale in argomento, attraverso un apprendimento esperienziale;

Richiamate le linee guida "*Formazione per Infermiere di Famiglia e Comunità*" per gli anni 2021-2022, redatte da Polis-Lombardia, ai sensi della suindicata Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 3377/2020, indicanti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per Infermieri di Famiglia e Comunità, che garantiscono loro l'inserimento nel sistema assistenziale regionale attraverso l'esperienza pratica di tirocini on the job, promossi sul territorio e condivisa con i professionisti della stessa ASST di appartenenza;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alla soprarichiamata normativa nazionale e regionale vigente in materia, ad esito di manifestazione di interesse indetta nel mese di agosto 2021 ha raccolto la disponibilità di alcuni dipendenti a tempo indeterminato, inquadrati nel ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere - da avviare al percorso formativo di qualificazione per Infermiere di Famiglia e di Comunità;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali e Legali, che:

- con distinte note del 13.07.2022, è stata avanzata richiesta di attivazione di tirocini formativi, nell'ambito della formazione specifica di Infermieri di Famiglia e Comunità, all'uopo inviando lo schema di convenzione, ai seguenti soggetti pubblici e/o privati:
 - Comune di Milano
 - ASP "Istituti Milanese Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio"
 - Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS
 - Società Segesta 2001 S.r.l.;
 - Associazione Volontari Ospedalieri Onlus (AVO);
- i soprarichiamati soggetti pubblici e/o privati, quali soggetti ospitanti, hanno favorevolmente accolto la suindicata proposta condividendone il testo di convenzione, come da rispettivi riscontri in atti;

Visto il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini -CTO:
 - identificazione di tutor aziendali ai fini della programmazione, verifica e supporto delle attività previste nei progetti formativi definiti da PoliS-Lombardia;
 - espletamento del tirocinio formativo, in orario di servizio;
 - garanzia di copertura assicurativa di RCT/O e assicurazione obbligatoria INAIL verso i tirocinanti;
- per il soggetto ospitante:
 - individuazione di un tutor, referente della sede di tirocinio che, di concerto con il tutor aziendale, verifica e supporta le attività di tirocinio previste nei progetti formativi definiti da PoliS-Lombardia;

Dato atto che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e sino alla conclusione del tirocinio di che trattasi;

Dato atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Considerato l'interesse delle parti a favorire forme di collaborazione didattico-assistenziale, al fine di consentire ai dipendenti dell'ASST G. Pini – CTO, l'espletamento del tirocinio pratico per il completamento del corso di formazione per Infermieri di Famiglia e di Comunità, tenuto da PoliS Lombardia - AFSSL Accademia di Formazione per il Servizio Socio Sanitario Lombardo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Socio Sanitario e del Dirigente della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), conservati in atti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

Ritenuto:

- di autorizzare la stipula delle convenzioni, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i seguenti soggetti ospitanti pubblici e/o privati:
 - Comune di Milano
 - ASP "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio"
 - Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS
 - Società Segesta 2001 S.r.l.
 - Associazione Volontari Ospedalieri Onlus (AVO);
- di nominare il Dirigente della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), quale tutor referente aziendale per la pianificazione e programmazione delle attività di tirocinio dei dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, nell'ambito del corso per Infermieri di Famiglia e di Comunità;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:


1. di autorizzare la stipula delle convenzioni, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i seguenti soggetti ospitanti pubblici e/o privati, per l'espletamento, da parte di dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, del tirocinio formativo nell'ambito del corso per Infermieri di Famiglia e di Comunità:
 - Comune di Milano
 - ASP "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio"
 - Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS
 - Società Segesta 2001 S.r.l.;
 - Associazione Volontari Ospedalieri Onlus (AVO);
2. di nominare il Dirigente della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), quale tutor referente aziendale per la pianificazione e programmazione delle attività di tirocinio previste nei progetti formativi individuali definiti da PoliS-Lombardia;
3. di dare atto che le predette convenzioni avranno validità dalla data di sottoscrizione sino al termine del tirocinio formativo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

X 
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Atti n. 2022 - 1.1.3 / 2.6



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 06 OTT. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs.33/2013, dal 07 OTT. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 5 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Szipodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata soggetto promotore

E

COMUNE DI MILANO con sede legale in P.zza della Scala, 2 – 20100 Milano (MI), Partita IVA n. 01199250158 qui rappresentata dal Rappresentante Legale Dott.ssa Elena Miglia, Direttore Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali - domiciliato per la carica in Milano, d'ora in poi denominata soggetto ospitante

Nel seguito denominate singolarmente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

Premesso

- ai sensi del DL n.34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stata introdotta la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità avente il compito principale di colmare l'offerta sociosanitaria nell'ambiente di vita del paziente, coniugando le competenze sanitarie con le esigenze sociali e sociosanitarie, attraverso interventi educativi, specialistici e di relazione tra paziente, familiari, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, assistenti sociali, terzo Settore;
- con DGR di Regione Lombardia n. 3377/2020 del 14.07.2020 “*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*” nonché successive “*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, sono stati delineati i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- l'emergenza Covid-19 della prima e della seconda ondata ha evidenziato la necessità di un potenziamento dell'assistenza sul territorio, anche attraverso la figura di infermieri di famiglia e di comunità (IFC), prevista dal Patto della Salute 2019-2021, riaffermata dalla Legge n.77/2020, per il cui inserimento, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un percorso di formazione regionale, orientato al Life long learning, che miri a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale, attraverso un apprendimento esperienziale;
- è interesse del soggetto promotore stipulare un accordo con il soggetto ospitante, per consentire ai dipendenti dell'ASST Pini – CTO iscritti al corso per infermieri di famiglia e di comunità tenuto dall'AFSSL - Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo, di svolgere il tirocinio formativo previsto dalla suindicate Linee guida, sotto la supervisione del tutor aziendale Dirigente DAPSS.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Con la presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture individuate secondo le esigenze organizzative da n. 2 collaboratori professionali infermieri, individuati dal soggetto promotore a esito di una selezione interna e iscritti al corso di formazione per infermiere di famiglia e di comunità, espletato presso l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS-Lombardia, secondo gli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale da parte dell'Accademia Polis Lombardia.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dai tutors delle Parti, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Articolo 5 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa né fornisce divise.

Articolo 6 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per l'attività di Tirocinio.

Il soggetto promotore dichiara altresì che il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL - infortuni.

Art. 7 Rapporti economici

L'attività di tirocinio dei dipendenti del soggetto promotore verrà espletata in orario di servizio, pertanto il soggetto promotore continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Il soggetto ospitante si impegna a validare i dati che ciascun tirocinante renderà su modulo predisposto da Accademia di Formazione Polis-Lombardia, necessari per attestare la rilevazione presenze presso la Fondazione, per attività di tirocinio necessaria al soggetto promotore per procedere alle corrisposizioni stipendiali.

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", la Fondazione si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli

obblighi stabiliti dalla normativa in materia di “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture del soggetto ospitante, al fine di compiere l’attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo le più recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest’ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento dei dati e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 11 – D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012

Le parti si impegnano ad osservare i Documenti redatti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (Modello Organizzativo) e della Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Risoluzione della Convenzione

Il tirocinio può essere interrotto da una delle parti in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione mezzo lettera d’intenti.

Articolo 13 – Foro competente

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Articolo 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art.15, comma 2bis, L.241/90 e s.m.i..

Luogo _____

Data __ / __ / ____

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Comune di Milano
Il Legale Rappresentante
Direttore Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Elena Miglia

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata soggetto promotore

E

Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", con sede legale in Milano (MI), via Marostica n. 8 (C.F./P.IVA n. 04137830966), di seguito denominata ASP, in atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio, d'ora in poi denominata soggetto ospitante

Nel seguito denominate singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Premesso

- ai sensi del DL n.34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" è stata introdotta la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità avente il compito principale di colmare l'offerta sociosanitaria nell'ambiente di vita del paziente, coniugando le competenze sanitarie con le esigenze sociali e sociosanitarie, attraverso interventi educativi, specialistici e di relazione tra paziente, familiari, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, assistenti sociali, terzo Settore;
- con DGR di Regione Lombardia n. 3377/2020 del 14.07.2020 "*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*" nonché successive "*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, sono stati delineati i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- l'emergenza Covid-19 della prima e della seconda ondata ha evidenziato la necessità di un potenziamento dell'assistenza sul territorio, anche attraverso la figura di infermieri di famiglia e di comunità (IFC), prevista dal Patto della Salute 2019-2021, riaffermata dalla Legge n.77/2020, per il cui inserimento, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un percorso di formazione regionale, orientato al Life long learning, che miri a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale, attraverso un apprendimento esperienziale;
- è interesse del soggetto promotore stipulare un accordo con il soggetto ospitante, per consentire ai dipendenti dell'ASST Pini – CTO iscritti al corso per infermieri di famiglia e di comunità tenuto dall'AFSSL - Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo, di svolgere il tirocinio formativo previsto dalla suindicate Linee guida, sotto la supervisione del tutor aziendale Dirigente DAPSS.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Con la presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture individuate secondo le esigenze organizzative da n. 2 collaboratori professionali infermieri, individuati dal soggetto promotore a esito di una selezione interna e iscritti al corso di formazione per infermiere di famiglia e di comunità, espletato presso l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS-Lombardia, secondo gli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale da parte dell'Accademia Polis Lombardia.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dai tutors delle Parti, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Articolo 5 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa né fornisce divise.

Articolo 6 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per l'attività di Tirocinio.

Il soggetto promotore dichiara altresì che il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL - infortuni.

Art. 7 Rapporti economici

L'attività di tirocinio dei dipendenti del soggetto promotore verrà espletata in orario di servizio, pertanto il soggetto promotore continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Il soggetto ospitante si impegna a validare i dati che ciascun tirocinante renderà su modulo predisposto da Accademia di Formazione Polis-Lombardia, necessari per attestare la rilevazione presenze presso la Fondazione, per attività di tirocinio necessaria al soggetto promotore per procedere alle corrisposizioni stipendiali.

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", la Fondazione si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli

obblighi stabiliti dalla normativa in materia di “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture del soggetto ospitante, al fine di compiere l’attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo le più recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest’ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento dei dati e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 11 – D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012

Le parti si impegnano ad osservare i Documenti redatti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (Modello Organizzativo) e della Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Risoluzione della Convenzione

Il tirocinio può essere interrotto da una delle parti in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione mezzo lettera d’intenti.

Articolo 13 – Foro competente

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Articolo 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art.15, comma 2bis, L.241/90 e s.m.i..

Luogo _____

Data __/__/____

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Il Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Calicchio

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n° 1, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata **soggetto promotore**

E

Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS, con sede legale in Via Carlo Girola, n. 30 - 20162 Milano (MI), Codice Fiscale n. 04793650583 e Partita IVA n. 12520870150 qui rappresentata dal Direttore Generale Dr. Francesco Converti, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**

Nel seguito denominate singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Premesso

- ai sensi del DL n.34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" è stata introdotta la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità avente il compito principale di colmare l'offerta sociosanitaria nell'ambiente di vita del paziente, coniugando le competenze sanitarie con le esigenze sociali e sociosanitarie, attraverso interventi educativi, specialistici e di relazione tra paziente, familiari, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, assistenti sociali, terzo Settore;
- con DGR di Regione Lombardia n. 3377/2020 del 14.07.2020 "*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*" nonché successive "*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, sono stati delineati i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- l'emergenza Covid-19 della prima e della seconda ondata ha evidenziato la necessità di un potenziamento dell'assistenza sul territorio, anche attraverso la figura di infermieri di famiglia e di comunità (IFC), prevista dal Patto della Salute 2019-2021, riaffermata dalla Legge n.77/2020, per il cui inserimento, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un percorso di formazione regionale, orientato al Life long learning, che miri a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale, attraverso un apprendimento esperienziale;
- è interesse del soggetto promotore stipulare un accordo con il soggetto ospitante, per consentire ai dipendenti dell'ASST Pini – CTO iscritti al corso per infermieri di famiglia e di comunità tenuto dall'AFSSL - Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo, di svolgere il tirocinio formativo previsto dalle suindicate Linee guida, sotto la supervisione del tutor aziendale Dirigente DAPSS.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Con la presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso l'Istituto "Palazzolo – Don Gnocchi" sito in Via Don Luigi Palazzolo, 21 – Milano, quale sede individuata secondo le esigenze organizzative, n. 2 collaboratori professionali infermieri, individuati dal soggetto promotore a esito di una selezione interna e iscritti al corso di formazione per infermiere di famiglia e di comunità, espletato presso l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS-Lombardia, secondo gli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale da parte dell'Accademia Polis Lombardia.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dai tutors delle parti, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Articolo 5 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa né fornisce divise.

Articolo 6 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per l'attività di Tirocinio.

Il soggetto promotore dichiara altresì che il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL - infortuni.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 7 Rapporti economici

L'attività di tirocinio dei dipendenti del soggetto promotore verrà espletata in orario di servizio, pertanto il soggetto promotore continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Il soggetto ospitante si impegna a validare i dati che ciascun tirocinante renderà su modulo predisposto da Accademia di Formazione Polis-Lombardia, necessari per attestare la rilevazione presenze presso la Fondazione, per attività di tirocinio necessaria al soggetto promotore per procedere alle corresponsioni stipendiali.

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Soggetto Ospitante/Fondazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare:

L'informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Ospitante. Fondazione informerà i tirocinanti, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici.

La Formazione dei lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- ✓ formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore/ Accademia di Formazione Polis-Lombardia;
- ✓ formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", la Fondazione si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture del soggetto ospitante, al fine di compiere l'attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 secondo le più recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.

Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.

Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l’intero periodo di presenza presso la struttura. La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio prevista, orientativamente, per il mese di ottobre 2022, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. La presente Convenzione potrà essere rinnovata previa comunicazione scritta del Soggetto Promotore.

Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall’inizio del Tirocinio.

Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.

Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all’altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

Articolo 11 – Codice Etico, Modello organizzativo 231 e Piano Anticorruzione - L. n.190/2012

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare e ad osservare nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza), nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet e le Parti dichiarano di averne preso visione. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Risoluzione della Convenzione

Il tirocinio può essere interrotto da una delle parti in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione mezzo lettera d’intenti.

Articolo 13 – Disposizioni finali e Foro competente

Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Articolo 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. L'altra Parte provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art.15, comma 2bis, L.241/90 e s.m.i..

Luogo _____

Data ___ / ___ / ____

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Converti

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata soggetto promotore

E

Segesta 2000 S.r.l. - con sede legale in Viale Cassala, n. 22 - 20143 Milano (MI) Partita IVA 12306520151 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Cervini, d'ora in poi denominata soggetto ospitante.

Nel seguito denominate singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Premesso

- ai sensi del DL n.34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" è stata introdotta la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità avente il compito principale di colmare l'offerta sociosanitaria nell'ambiente di vita del paziente, coniugando le competenze sanitarie con le esigenze sociali e sociosanitarie, attraverso interventi educativi, specialistici e di relazione tra paziente, familiari, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, assistenti sociali, terzo Settore;
- con DGR di Regione Lombardia n. 3377/2020 del 14.07.2020 "*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*" nonché successive "*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, sono stati delineati i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- l'emergenza Covid-19 della prima e della seconda ondata ha evidenziato la necessità di un potenziamento dell'assistenza sul territorio, anche attraverso la figura di infermieri di famiglia e di comunità (IFC), prevista dal Patto della Salute 2019-2021, riaffermata dalla Legge n.77/2020, per il cui inserimento, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un percorso di formazione regionale, orientato al Life long learning, che miri a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale, attraverso un apprendimento esperienziale;
- è interesse del soggetto promotore stipulare un accordo con il soggetto ospitante, per consentire ai dipendenti dell'ASST Pini – CTO iscritti al corso per infermieri di famiglia e di comunità tenuto dall'AFSSL - Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo, di svolgere il tirocinio formativo previsto dalla suindicate Linee guida, sotto la supervisione del tutor aziendale Dirigente DAPSS.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Con la presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture individuate secondo le esigenze organizzative da n. 2 collaboratori professionali infermieri, individuati dal soggetto promotore a esito di una selezione interna e iscritti al corso di formazione per infermiere di famiglia e di comunità, espletato presso l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS-Lombardia, secondo gli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale da parte dell'Accademia Polis Lombardia.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dai tutors delle Parti, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Articolo 5 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa né fornisce divise.

Articolo 6 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per l'attività di Tirocinio.

Il soggetto promotore dichiara altresì che il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL - infortuni.

Art. 7 Rapporti economici

L'attività di tirocinio dei dipendenti del soggetto promotore verrà espletata in orario di servizio, pertanto il soggetto promotore continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Il soggetto ospitante si impegna a validare i dati che ciascun tirocinante renderà su modulo predisposto da Accademia di Formazione Polis-Lombardia, necessari per attestare la rilevazione presenze presso la Fondazione, per attività di tirocinio necessaria al soggetto promotore per procedere alle corresponsioni stipendiali.

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", la Fondazione si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli

obblighi stabiliti dalla normativa in materia di “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture del soggetto ospitante, al fine di compiere l’attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo le più recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest’ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento dei dati e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 11 – D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012

Le parti si impegnano ad osservare i Documenti redatti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (Modello Organizzativo) e della Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Risoluzione della Convenzione

Il tirocinio può essere interrotto da una delle parti in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione mezzo lettera d’intenti.

Articolo 13 – Foro-competente

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Articolo 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art.15, comma 2bis, L.241/90 e s.m.i..

Luogo _____

Data __ / __ / ____

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Segesta 2000 S.r.l.
Il Rappresentante Legale
Dott. Marco Cervini

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, d'ora in poi denominata soggetto promotore

E

AVO, con sede legale in Via Dezza n. 26, Milano (MI), Codice Fiscale n. e Partita IVA n. 80122170154 qui rappresentata dal Rappresentante Legale Elena Bellani, domiciliato per la carica in Milano, d'ora in poi denominata soggetto ospitante

Nel seguito denominate singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Premesso

- ai sensi del DL n.34 del 19.05. 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17.07.2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" è stata introdotta la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità avente il compito principale di colmare l'offerta sociosanitaria nell'ambiente di vita del paziente, coniugando le competenze sanitarie con le esigenze sociali e sociosanitarie, attraverso interventi educativi, specialistici e di relazione tra paziente, familiari, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, assistenti sociali, terzo Settore;
- con DGR di Regione Lombardia n. 3377/2020 del 14.07.2020 "*Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per servizi sanitari territoriali*" nonché successive "*Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. n. 77 del 17.07.2020*" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 10 settembre 2022, sono stati delineati i programmi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per infermieri di famiglia e di comunità (IFC), finalizzati alla formazione delle predette figure, garantendo loro una base comune di conoscenze nonché l'esperienza pratica di tirocinio sul territorio, condivisa con i professionisti della propria ASST e del sistema sanitario regionale;
- l'emergenza Covid-19 della prima e della seconda ondata ha evidenziato la necessità di un potenziamento dell'assistenza sul territorio, anche attraverso la figura di infermieri di famiglia e di comunità (IFC), prevista dal Patto della Salute 2019-2021, riaffermata dalla Legge n.77/2020, per il cui inserimento, Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di frequenza di un percorso di formazione regionale, orientato al Life long learning, che miri a consentire l'acquisizione di competenze adeguate all'esercizio della funzione professionale, attraverso un apprendimento esperienziale;
- è interesse del soggetto promotore stipulare un accordo con il soggetto ospitante, per consentire ai dipendenti dell'ASST Pini – CTO iscritti al corso per infermieri di famiglia e di comunità tenuto dall'AFSSL - Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo, di svolgere il tirocinio formativo previsto dalla suindicate Linee guida, sotto la supervisione del tutor aziendale Dirigente DAPSS.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Con la presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture individuate secondo le esigenze organizzative da n. 2 collaboratori professionali infermieri, individuati dal soggetto promotore a esito di una selezione interna e iscritti al corso di formazione per infermiere di famiglia e di comunità, espletato presso l'Accademia di formazione per il servizio socio-sanitario lombardo di PoliS-Lombardia, secondo gli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale da parte dell'Accademia Polis Lombardia.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dai tutors delle Parti, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Articolo 5 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa né fornisce divise.

Articolo 6 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per l'attività di Tirocinio.

Il soggetto promotore dichiara altresì che il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL - infortuni.

Art. 7 Rapporti economici

L'attività di tirocinio dei dipendenti del soggetto promotore verrà espletata in orario di servizio, pertanto il soggetto promotore continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.

Il soggetto ospitante si impegna a validare i dati che ciascun tirocinante renderà su modulo predisposto da Accademia di Formazione Polis-Lombardia, necessari per attestare la rilevazione presenze presso la Fondazione, per attività di tirocinio necessaria al soggetto promotore per procedere alle corresponsioni stipendiali.

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", la Fondazione si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli

obblighi stabiliti dalla normativa in materia di “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture del soggetto ospitante, al fine di compiere l’attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo le più recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest’ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento dei dati e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 11 – D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012

Le parti si impegnano ad osservare i Documenti redatti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (Modello Organizzativo) e della Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Risoluzione della Convenzione

Il tirocinio può essere interrotto da una delle parti in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione mezzo lettera d’intenti.

Articolo 13 – Foro competente

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Articolo 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art.15, comma 2bis, L.241/90 e s.m.i..

Luogo _____

Data __ / __ / ____

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

AVO
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Elena Bellani